



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*

**ORDINANZA**

**N.42 del 30-04-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA DA COVID-19. MISURE DI PRECAUZIONE  
IGIENICO-SANITARIE PER L'ORARIO DELLE ATTIVITA  
COMMERCIALI IN SEDE FISSA**

**IL SINDACO**

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree “a contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

**Visto** il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;

**Dato atto** che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto** il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI-19";

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020 e 24/2020;

Vista altresì l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste altresì le indicazioni rese in data 29 Aprile 2020 dal Ministero della Salute in ordine alle misure di igiene e prevenzione per gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa secondo le previsioni del D.P.C.M. 26 Aprile 2020, con le quali, alla voce "ingressi dilazionati", viene raccomandato l'ampliamento delle fasce orarie di vendita;

Ritenuto proficuo, al fine di evitare la possibilità di assembramenti, ampliare la fascia oraria delle attività commerciali in sede fissa sul territorio comunale, in particolare anticipandone l'apertura alle ore 07,00;

Dato atto che le disposizioni che vengono adottate con la presente ordinanza, sono conformi alle norme statali e regionali in materia, ed hanno la finalità di dettagliare e rendere maggiormente incisive le misure di precauzione sanitarie vigenti;

Vista la L.R. 27/2009;

Visto il Reg. Reg. 1/2015;

**Visto** il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**Visto** la legge n.833/1978;

**Visto** lo Statuto comunale;

## ORDINA

L'orario di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa, così come disciplinati dal Capo I della L.R. 27/09, recante Testo unico in materia di commercio, è consentito, sul territorio del Comune di Gabicce Mare, dalle ore 07.00 alle ore 21,00

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 30/04/2020 e produce i suoi effetti fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 quale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, o fino a data antecedente stabilita con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, conformemente all'art.1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria, valide durante il periodo di emergenza COVID-19, fatte salve le eventuali e più gravi ipotesi di reato.  
'art.650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene inviata a :

- Questura di Pesaro e Urbino
- Prefettura Pesaro e Urbino;
- Asur Marche Area Vasta 1 Pesaro Nord – Dipartimento di Prevenzione;
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;
- Associazioni di categoria;

Il Sindaco  
Domenico Pascuzzi  
(Firma digitale)